

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI.

L'articolo 1 comma 266 della Legge di Bilancio 2021 (di seguito l'articolo in commento) riscrive completamente l'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità) in tema di "Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale delle società di capitali".

Come è noto **il codice civile prevede precise disposizioni nel caso in cui le Società Azionarie e le S.r.l. conseguano perdite di esercizio.**

L'articolo **2446** secondo e terzo comma del codice civile e l'articolo **2482-bis** quarto, quinto e sesto comma del codice civile - rispettivamente per le Società Azionarie e per le S.r.l. - stabiliscono che *se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.*

L'articolo **2447** del codice civile e l'articolo **2482-ter** del codice civile - rispettivamente per le società Azionarie e per le S.r.l. - stabiliscono che *se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo, deve esser convocata convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.*

L'articolo **2484**, primo comma, numero 4), e **2545-duodecies** del codice civile stabiliscono che *la riduzione del capitale al di sotto del minimo è causa di scioglimento della società.*

Ciò premesso l'articolo in commento - in considerazione delle conseguenze economiche dell'epidemia da Covid-19 - prevede che **per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020** (esercizio 2020 per le società che hanno periodo d'imposta coincidente con l'anno solare):

1. non si applicano i predetti articoli del codice civile;

2. il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

3. nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. **Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.**

La norma precisa, infine, che **le perdite suddette devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.**

Dr. Diego Cavaliere

Treviso, 2 gennaio 2021